



*Ministero delle*

*Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

*Direzione Generale per il trasporto stradale e per  
l'intermodalità*

M\_INF-TSI  
Direzione Generale per il Trasporto  
Stradale e per l'Intermodalità  
TSI  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0006446-31/03/2016-USCITA

ANCI

*Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica  
Sicurezza  
Direzione Centrale per la Polizia  
Stradale, Ferroviaria, delle  
Comunicazioni e per i  
Reparti Speciali della Polizia di Stato  
Servizio di Polizia Stradale*

*Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica  
Sicurezza  
Ufficio di coordinamento e  
pianificazione delle Forze di Polizia*

*Associazioni di categoria NCC*

*E, p.c. Gabinetto del Ministro*

*Ufficio Legislativo*

*Direzioni Generali Territoriali*

*LORO SEDI*

TRASMESSA VIA E-MAIL

**OGGETTO:** *Legge 15/1/1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) – efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del DL n. 30/12/2008 n. 207, come modificato con legge di conversione 27/2/2009, n. 14.*

In relazione alle problematiche sorte circa l'efficacia dell'articolo 29 comma 1-quater in oggetto (modificativo e integrativo della legge 21/92), tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 3, del DL 25/3/2010, n. 40 (convertito con L 22/5/2010, n. 73), come successivamente modificato, si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni dell'articolo 2 comma 3 del DL 40/2010 deferiscono ad un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'emanazione di "urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche

*di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia".* Ciò, al fine di assicurare omogeneità di applicazione della disciplina normativa in materia.

Già con DL 31/5/2010, n. 78, fu disposto (art. 51 co. 7) uno slittamento del termine previsto per l'emanazione del Decreto interministeriale al 31/12/2010 (in luogo dei 60 giorni dall'entrata in vigore del DL 73/2010).

Tale termine è stato ulteriormente più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2016 con l'articolo 7, comma 5 del DL 30/12/2015, n. 210.

Ciò posto, e in relazione alla questione se sia da ritenersi sospesa l'efficacia dell'articolo 29 comma 1-*quater* (i.e., se le proroghe al termine per l'emanazione del Decreto interministeriale possano considerarsi quale proroga, ancorché implicita, all'entrata in vigore di tale articolo), milita a favore di tale interpretazione il dato testuale del DL 40/2003 (art. 2 comma 3), in ragione del quale il Legislatore ha inteso subordinare l'attuazione della novella legislativa al Decreto interministeriale *de quo*. Se ne desume che, almeno finché legittimamente (e cioè, fino allo scadere del termine del 31/12/2016) il Decreto non sarà emanato, dovrebbe essere inibita l'efficacia dell'articolo 29 comma 1-*quater*. Interpretazione peraltro coerente con il contenuto degli atti parlamentari e con le relazioni di accompagnamento alle proroghe del termine di emanazione del decreto succedutesi nel tempo.

Pertanto a parere di questa Direzione generale le disposizioni introdotte dall'articolo 29 comma 1-*quater* del DL n. 30/12/2008 n. 207 (come modificato con legge di conversione 27/2/2009, n. 14) sono da ritenersi, allo stato, non in vigore.

Peraltro, in considerazione della complessità della questione interpretativa, cui afferiscono interessi sensibili e delicati per l'ordinamento giuridico, tenuto anche conto delle già intervenute pronunce di merito e di legittimità da parte dell'Autorità giudiziaria, allo stato non può darsi un'interpretazione certa e definitiva.

Il Direttore generale  
Dott. Enrico Finocchi

